

proposta di legge n. 62

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 11 novembre 2005

MODIFICHE ALLA L.R. 16 APRILE 2003, N. 5
“PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE”

Signori Consiglieri,

L'approvazione della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 è stato un passo significativo per le politiche regionali di promozione della cooperazione. L'articolo 3 rappresenta uno degli interventi più innovativi previsti dalla legge. Date le sue caratteristiche l'iniziativa può essere avviata solo con un regime di aiuto non rientrante nei limiti previsti dal Regolamento CE n. 69/01 che è invece di riferimento per le agevolazioni concesse con gli altri articoli.

Con l'articolo 3 si intende affrontare con una nuova modalità il problema della sottocapitalizzazione delle cooperative collegando tale azione a rilevanti programmi di sviluppo. Questo intervento si affianca a quanto già svolto da anni con l'articolo 2 della l.r. 5/2003. I due interventi sono complementari e si vanno ad integrare perfettamente perseguendo le stesse finalità con pratiche molto diverse.

L'articolo 2 concede un incentivo che va a "premiare" un comportamento virtuoso (la capitalizzazione già realizzata), per importi limitati, con modalità di agevole accesso e le limitazioni imposte dal citato regolamento CE 69/01 (limitazioni relative all'entità delle agevolazioni ed ai settori finanziati).

Invece con l'articolo 3 si prevede il sostegno a progetti di sviluppo delle cooperative attraverso il sostegno ad un processo di capitalizzazione svolto anche per importi significativi, senza le limitazioni poste dal citato regolamento e da conseguire nel corso di un percorso decennale.

Dati gli obiettivi e le caratteristiche dell'intervento, che richiedono una specifica autorizzazione, la legge, all'articolo 15, comma 5, prevede che gli effetti derivati dall'applicazione dell'articolo 3 siano sospesi fino alla conclusione positiva del procedimento di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88 del trattato UE.

In ottemperanza a quanto sopra previsto si sono predisposte, di concerto con il servizio politiche comunitarie, tutte le iniziative necessarie ad avviare e concludere positivamente il procedimento (aiuto di Stato n. 299/2004).

Il confronto con la Commissione ha fornito chiarimenti, indicazioni e ha posto la necessità di adeguarsi ai più recenti orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e capitale di rischio.

Si è provveduto pertanto a predisporre una proposta di regime di aiuto che, fermi gli obiettivi dell'intervento, recepisce le indicazioni della Commissione.

La Commissione europea ha approvato la proposta di aiuto di Stato (n. 299/2004) con decisione C(2005) 3136 del 5 agosto 2005.

La decisione favorevole della Commissione è un atto molto significativo.

Sono stati colti gli obiettivi e le finalità dell'intervento all'articolo 3 nonché indirettamente della l.r. 5/2003 che è nata dalla volontà della Regione di valorizzare le potenzialità di questa formula societaria.

Quella cooperativa è una tipologia d'impresa che ha caratteristiche socioeconomiche e normative specifiche e sulle quali la stessa UE ha di recente prodotto atti ed analisi (Statuto della società cooperativa europea, comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2004, documento della D.G. imprese sulle cooperative in Europa).

Crediamo che l'approvazione da parte della Commissione di un regime di nuova istituzione specifico per le piccole medie imprese cooperative rappresenti una novità anche per la stessa Commissione europea. Una novità che è probabilmente il frutto della sensibilità maturata su questo tema.

L'intervento mira a ridurre gli svantaggi dovuti alle caratteristiche ed alle debolezze specifiche che ostacolano lo sviluppo del settore. In particolare nasce dall'esigenza di rimediare alla difficoltà ad accedere, da parte delle cooperative, al mercato dei capitali tradizionale.

Difficoltà dovute allo specifico, sia normativo che socio-economico, che caratterizza questo tipo di imprese.

Lo scopo dell'introduzione di questo strumento, la capitalizzazione in partecipazione, è quello di aiutare la cooperazione a superare le difficoltà di far affluire capitali ad opera dei operatori, vuoi per motivi di carattere sociologico (la prevalente provenienza sociale dei operatori) che tecnico (il meccanismo mutualistico).

Contemporaneamente si opera uno stimolo allo svilupparsi dell'offerta di capitali di rischio favorendo un effetto moltiplicatore delle risorse disponibili ad essere investite in questa particolare tipologia di piccola e media impresa.

La modalità operativa proposta, il sostegno a progetti di capitalizzazione e sviluppo tramite partecipazioni temporanee e di minoranza nel settore cooperativo, è già stata svolta a livello nazionale in attuazione dell'articolo 17 della legge 49/1985, legge "Marcora", titolo II (modificata con l'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Le Marche sono state la terza regione italiana per utilizzo di tale strumento che, negli anni 1987-2000, ha finanziato ben 21 progetti. L'apporto consistente di capitale privato è uno dei principali obiettivi dell'iniziativa proposta ma non è facile attirare risorse verso un settore che genera pochi utili e che non prevede profitti ma ritorni ai soci e che remunera il capitale investito solo in poche forme ammesse dalla legge (es. socio sovventore).

Le decisioni di investimento terranno conto di

criteri commerciali e di economicità delle iniziative ma tutto ciò non potrà che essere in relazione a quelle che sono le caratteristiche del settore cooperativo. Inoltre, non si può non evidenziare come l'apporto del capitale privato e pubblico attuato tramite la capitalizzazione in partecipazione sia solo un mezzo per favorire progetti di sviluppo collegati ad un impegno all'aumento di capitale sociale assunto dai soci.

E i soci di una cooperativa sono quasi sempre i lavoratori stessi, artigiani o coltivatori associati. Sono questi soggetti, generalmente privi di capitali, che vanno sostenuti nello sforzo di capitalizzare ed investire nell'attività imprenditoriale intrapresa.

Il regime di aiuto approvato dalla CE potrà diventare operativo solo dopo che siano state apportate all'articolo 3 della legge le modifiche necessarie a permettere l'adozione successiva da parte della Giunta regionale delle norme attuative approvate dalla Commissione.

Il testo proposto si compone di 3 articoli:

- l'articolo 1 prevede la sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 5/2003 con un nuovo testo composto da quattro commi:

1) il comma 1 prevede il sostegno da parte della Regione a progetti di sviluppo delle

piccole e medie imprese cooperative e dei loro consorzi, con il potenziamento del capitale di rischio delle stesse;

2) il comma 2 prevede che l'intervento è attuato mediante il concorso della Regione all'istituzione di un fondo per investimenti in capitale di rischio. Si specificano le modalità con le quali il fondo interviene e che le partecipazioni assunte sono temporanee e di minoranza. Vengono esclusi interventi a favore di imprese in difficoltà;

3) il comma 3 prevede che i destinatari siano PMI cooperative;

4) il comma 4 prevede che la quota regionale, l'importo complessivo, l'entità minima del finanziamento privato, i criteri e le modalità per l'attuazione vengano stabiliti dalla Giunta regionale;

- l'articolo 2 prevede un piccolo adeguamento dell'articolo 11, conseguente alla nuova formulazione dell'articolo 3;

- l'articolo 3 prevede la possibilità che la Giunta regionale possa richiedere alla Commissione europea l'eventuale proroga o rinnovo del regime di aiuto di volta in volta concordato con la CE.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione) è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Sostegno alla capitalizzazione per progetti di sviluppo cooperativo)

1. La Regione sostiene progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese cooperative e dei loro consorzi, attraverso il potenziamento del capitale di rischio delle stesse.

2. L'intervento di cui al comma 1 è attuato mediante il concorso all'istituzione di un fondo per investimenti in capitale di rischio, alimentato da risorse pubbliche e private. Il fondo è utilizzato per l'acquisizione di partecipazioni, la partecipazione in pool con investitori istituzionali e imprese, la partecipazione in società finanziarie per il capitale di rischio o altre attività che permettano il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1. Le partecipazioni assunte sono temporanee e di minoranza. Sono esclusi interventi nei confronti di imprese in difficoltà o volti alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà.

3. Destinatario dell'intervento sono le piccole e medie imprese cooperative, secondo la definizione comunitaria in vigore al momento di concessione dell'aiuto.

4. La quota regionale del fondo, l'importo complessivo, l'entità minima del finanziamento privato, i criteri e le modalità per l'attuazione sono stabiliti dalla Giunta regionale.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 11)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 5/2003 le parole: “, comma 7” sono soppresse.

Art. 3

(Integrazione dell'articolo 15)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 5/2003 è inserito il seguente:

“5 bis. La Giunta regionale presenta alla Commissione europea la richiesta dell'eventuale proroga o rinnovo del regime di aiuto previsto all'articolo 3.”.